



COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROVINCIA DI L'AQUILA

CAP 67034 TEL 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664
info@comune.pettorano.aq.it



Ord. n. 41/2018 del 30/11/2018

Prot.4561 del 30/11/2018

OGGETTO: Ordinanza di CHIUSURA AL TRAFFICO NOTTURNO DELLA SP 100
"NAPOLEONICA"

IL SINDACO

Premesso che con Legge Regionale 28 Novembre 1996 n° 116, pubblicata sul BURA n° 23 del 20.12.1996, è stata istituita la "Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio" nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio;

Considerato che il territorio della Riserva, con un'estensione di 3164 ha che ricadono interamente nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio, riveste un ruolo di notevole importanza nell'ambito del sistema delle aree protette regionali, in quanto, si pone come corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Parco Nazionale della Majella e considerato che il suo territorio, compreso tra i 530 m s.l.m. del fiume Gizio ed i 2170 m s.l.m. del Monte Genzana, è costituito da ambienti naturali assai diversi che custodiscono un elevato patrimonio floristico e faunistico, che vede la presenza di numerose specie di Direttiva Comunitaria "habitat" n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 10.05.2007 ad oggetto "Accesso alle strade di montagna all'interno della Riserva Naturale. Determinazioni", recante limitazioni e divieto a mezzi motorizzati per l'accesso alle strade di montagna all'interno della Riserva Naturale "Monte Genzana Alto Gizio";

Preso atto che allo stato attuale un afflusso incontrollato di automezzi non è conciliabile con le esigenze del mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione delle specie di Direttiva Comunitaria "habitat" (n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) presenti;

Considerato che l'area della Riserva è ubicata lungo uno dei corridoi ecologici più importanti per gli spostamenti della fauna selvatica tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), dove risiede il 90% circa della popolazione di orso bruno marsicano, e il Parco Nazionale della

Majella (PNM), area in cui negli ultimi anni si è insediato stabilmente un nucleo della stessa popolazione;

Considerato che in questo periodo autunnale di documentata presenza stabile nei suddetti territori di alcuni esemplari di Orso bruno marsicano, tra cui in particolare una femmina con 3 cuccioli al seguito, in un momento della stagione (cosiddetto di iperfagia preletargica) molto delicato per la conservazione della specie, si ritiene indispensabile garantire il minimo disturbo nonché l'incolumità di tali esemplari di questa specie di particolare rilievo conservazionistico e tutelata da stringenti normative nazionali ed internazionali;

Considerato che la specie è presente in maniera stabile soprattutto in alcuni territori della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio (come ad es. in località Valle Rea, adiacente alla SP 100 "Napoleonica") e tenuto conto che gli individui sono particolarmente attivi in maniera prevalente nelle ore crepuscolari e notturne, come attestato dalle assidue attività di monitoraggio della specie, condotte dalla Riserva;

Ritenuto quindi necessario, per le ragioni sopra esposte, istituire il divieto di accesso e transito nelle ore crepuscolari e notturne per tutti i mezzi di trasporto, motorizzati e non (comprese biciclette), inclusi quelli dei residenti in loco, in alcune località;

Visto l'art 5 (del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni "**Regolamentazione della circolazione in generale**") **al comma 3 cita:** *I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;*

Visto l'art. 6 (del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni "**Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati**") **comma 4 lett. b) cita:** *L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;*

Visto l'art 7 (del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") **comma 1 cita:** Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Richiamati gli artt. 30 "Segnalamento temporaneo"– 43 "Deviazioni di itinerario" del D.P.R. n. 495/1992, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Visto e considerato l'art. 5 c. 3 del "Nuovo Codice della Strada", laddove stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi previa ordinanza da parte degli organi competenti dell'ente proprietario della strada;

Visto e considerato il divieto vigente di accesso alle strade di ingresso alla Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, per mezzi quali "quad" e moto da "trial", in base all'ordinanza n. 18 del 13/06/2007;

Visto e considerato che tra le Misure sito-specifiche "Misure di conservazione per le specie faunistiche di interesse comunitario (All. I Dir. Uccelli 2009/147/CE, All. II – IV Dir. Habitat 92/43/CEE)" previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e approvate dalla Regione Abruzzo, alla Misura n. 32, "Limitazione al disturbo ai danni di habitat e specie", è prevista la regolamentazione di accesso alle piste forestali all'interno del SIC, prevedendone la chiusura;

Ribadito che, all'interno del territorio della Riserva Naturale, è vietato:

- alterare le caratteristiche naturali
- aprire nuove strade
- il danneggiamento delle specie vegetali spontanee
- l'alterazione dell'ambiente geofisico
- l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto e fuoristrada
- la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili

Vista la L.R. 38/96;

Vista la L.R. 116/96;

Vista la L.R. 45/79;

Vista la L.R. 3/14;

Vista la Legge quadro sulle aree protette n. 394/91;

Vista il D.L.vo n. 267/2000;

Vista il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, con effetto immediato e fino a revoca del presente atto:

- Il divieto assoluto di accesso e transito, nelle ore crepuscolari e notturne per tutti i mezzi di trasporto, motorizzati e non (comprese biciclette), inclusi quelli dei residenti in loco, lungo il tratto sterrato della strada provinciale strada SP 100 "Napoleonica" (ingresso località "San Giovinale" e ingresso dal centro abitato di Pettorano sul Gizio);
- Consentendo l'accesso e il transito, eccetto che per quad e moto (in base all'ordinanza n. 18 del 13/06/2007) purché limitato alle ore diurne;
- In deroga a tali divieti, il transito è consentito ai mezzi delle Forze dell'Ordine, ai mezzi della Riserva Naturale e ai mezzi utilizzati per attività della Riserva e del Comune.
- Potrà inoltre essere rilasciata, in deroga, autorizzazione all'accesso ai residenti, previa richiesta motivata ed a coloro che, residenti o non residenti ne facciano debite e documentate richieste, che saranno di volta in volta vagliate dalla Riserva.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, a termini di legge e i contravventori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge richiamate in premessa.

La presente Ordinanza ha validità fino ad emanazione di nuova regolamentazione in materia.

Se ne trasmette copia ai Comuni limitrofi per debita pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi;
- ✓ Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al Prefetto e al Questore, al fine di impartire gli opportuni provvedimenti di competenza e si demanda alle Forze dell'Ordine, al CUFA, all'Ufficio di P.M. del Comune di Pettorano Sul Gizio, al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e all'Ufficio di Polizia Provinciale per il rispetto della presente ordinanza.



IL SINDACO

Ing. Pasquale Franciosa